

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6781 Anno 2020

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udiienza: 03/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


| , nato a }

avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

udito il udito il Procuratore Generale, GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria; rigetto nel resto



Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10/07/2018 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato I _____ alla pena ritenuta di giustizia, avendola ritenuta responsabile, quale amministratrice della s.r.l., dichiarata fallita il 23/04/2008, del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi argomentativi e violazione di legge, per avere la Corte territoriale valutato superficialmente le risultanze istruttorie e le deduzioni dell'imputata, la quale aveva riferito di avere smarrito le scritture contabili a causa dei traslochi.

Osserva la ricorrente che il curatore aveva richiesto la documentazione contabile a distanza di dodici anni dalla cessazione di ogni attività e che la circostanza che ella fosse riuscita a conservare due bollettini attestanti il pagamento di somme ingenti si spiegava proprio con la rilevanza di tali operazioni.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla richiesta di riqualificazione del fatto nei termini della bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi argomentativi e violazione di legge, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del modesto disvalore sociale del fatto, delle condizioni soggettive dell'imputata, dei pagamenti effettuati per estinguere le posizioni debitorie, della modestia del danno.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

La Corte territoriale ha razionalmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'accertata pregressa disponibilità delle scritture contabili - confermata dalle ammissioni dell'imputata dinanzi al curatore - e la conservazione di attestazioni di pagamento favorevoli dimostrassero l'inverosimiglianza della tesi dello smarrimento della documentazione che, consentendo la ricostruzione dei fatti dell'attività imprenditoriale, avrebbe potuto assumere rilievo sia in sede civile, ai fini dell'esercizio di azioni revocatorie, sia in sede penale.

Il rilievo per cui l'attività sarebbe cessata del 1996, a fronte di un fallimento dichiarato nel 2008, è del tutto privo di significato, in quanto, anche in tale evenienza, permane l'obbligo di conservazione e di tenuta delle scritture contabili.

Ciò posto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, l. fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630).

Alla stregua dell'indicata ricostruzione fattuale, la conclusione della Corte territoriale risulta pienamente rispondente alla tracciata distinzione tra le varie fattispecie incriminatrici.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, quanto al confine tra la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale, appare evidente che l'avere la sentenza impugnata indicato con precisione i dati

9

che consentivano di ravvisare la seconda dava conto, implicitamente, ma non equivocamente, del rigetto della richiesta di riqualificazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte d'appello ha sottolineato come non esistesse alcuna prova del disagio morale e psicologico dell'imputata e come, in ogni caso, tale situazione non potesse incidere sul trattamento sanzionatorio, alla luce del grave precedente riportato nel certificato del casellario.

Al riguardo, va ribadito che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace e altro, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).

Del tutto generico e assertivo, infine, è il cenno alla modestia del danno provocato.

Esso è, pertanto, irrilevante sia ai fini della critica del diniego delle circostanze generiche sia in vista - ammesso che questo fosse l'obiettivo della deduzione - della censura al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall.

4. Diversamente deve opinarsi per quanto riguarda la determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, l. fall.

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, l. fall., nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "*Le pene accessorie previste*

dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).

Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al Giudice di merito.

Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione *ab origine* contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale — è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, sentenza n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita, Rv. 273234; Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090).

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, l. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.; nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co., l. fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 03/02/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale